



COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA TECNICA

SERVIZIO:

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE. CUP: H87F18000040001 - CIG: 8157457279

NR. Progr.

52

Data

24/04/2020

Copertura Finanziaria



IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Arch. Andrea Brisigotti

li, 24/04/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

li, 07/05/2020

**IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA**

F.to Angela Corbellotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 12/06/2020 al 27/06/2020 con il nr. 152/2020.

L'Addetto Alla Pubblicazione

F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 07/05/2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Arch. Andrea Brisigotti

OGGETTO:
**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO,
INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE. CUP:
H87F18000040001 - CIG: 8157457279**

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, il sottoscritto tecnico, in relazione al disposto del D.Lgs 50/2016 e s.mi. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei detti lavori pubblici;

che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva di €. 150.00000 di cui €. 117.787,53 a base d'asta compreso oneri per la sicurezza di €. 2.240,63;

che per l'esecuzione dei lavori relativi a tale progetto l'Amministrazione ha approvato, con determinazione n. 293 del 21/12/2019 a contrattare, approvando anche l'avviso esplorativo di indagine di mercato per la ricerca di operatori economici da invitare alla richiesta di preventivi ai sensi della procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto;

che con avviso pubblico del 24/12/2019 per manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma <https://piattaforma.asmel.eu> e nel sito internet dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) si è dato avvio alla procedura di scelta dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando scadevano il 03/01/2020;

che con determinazione del Responsabile n. 3 del 20/01/2020 è stato approvato l'esito del sorteggio eseguito in data 09/01/2020 e si è approvato il verbale di sorteggio (criptato fino alla conclusione della procedura);

che con determinazione del Responsabile n. 27 del 10/02/2020 sono stati stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si è approvata la lettera di invito e i relativi allegati da inviare alle n. 3 ditte sorteggiate;

che con nota del 14/02/2020 prot. 663 corredata dai relativi allegati si è proceduto ad attivare attraverso la piattaforma <https://piattaforma.asmel.eu> la procedura di richiesta di preventivi CUP H87F18000040001 – CIG 8157457279 con invito diretto alle ditte sorteggiate;

TENUTO CONTO:

che entro le ore 12,00 del giorno 09/03/2020, termine stabilito nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni S.r.l. con sede in via Lago, 4/2 – Serra Sant'Abbondio (PU)

PRESO ATTO:

che con determinazione del Responsabile n. 39 del 09/03/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

che in data 10/03/2020 si è svolta la gara per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO:

la determinazione del Responsabile n. 40 del 10/03/2020 di proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria dei lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

con il sistema degli infissi e finiture connesse con allegato il verbale di gara in seduta pubblica del 10/03/2020;

PRESO ATTO:

che, come si desume dalla suddetta determinazione n. 40, la proposta di aggiudicazione provvisoria è stata espressa in favore del concorrente Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni S.r.l. con sede in Via Lago, 4/2 a Serra Sant'Abbondio (PU), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 70 punti (offerta tecnica ed economica) ed offerto un ribasso del 1,000% per un importo contrattuale di € 116.632,06 di cui € 114.91,43 per lavori ed € 2.240,63 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO:

che si è provveduto tramite procedura telematica (AVCPASS) a reperire le informazioni societarie, la verifica sulla regolarità fiscale, la verifica sulle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese, il Certificato del Casellario Giudiziale nei confronti degli Amministratori e Direttori Tecnici il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

che si è provveduto tramite procedura telematica (DURC ON LINE) a verificare la regolarità contributiva e previdenziale (prot. INAIL_20629567 del 02/03/2020);

che, pertanto, risulta necessario pervenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse all'operatore economico Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni S.r.l. con sede in Via Lago, 4/2 a Serra Sant'Abbondio (PU, con riferimento ad un valore complessivo, derivante dall'offerta dello stesso, di € 116.632,06 oltre all'IVA;

DATO ATTO:

che il lavoro trova attualmente il proprio finanziamento attraverso il Capitolo n. 24201/2020 ad oggetto "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA";

che il quadro economico di contratto risulta essere il seguente:

Importo lavori di contratto	€ 116.632,06
Di cui oneri per la sicurezza diretti	€ 2.240,63
	<hr/>
A - TOTALE Importo di contratto	€ 116.632,06
Per IVA sui lavori (10%)	€ 11.663,21
Per lavori in economia e ripristini in amministrazione diretta (IVA compr.)	€ 1.800,00
Spese tecniche per prog. esecutivo	€ 6.600,00
Spese tecniche per coord. Prog. e esecuzione sicurezza	€ 1.800,00
Spese tecniche per D.L.	€ 3.400,00
Oneri contributivi su spese tecniche (4%)	€ 472,00
Per IVA su spese tecniche (22%)	€ 2.699,84
PER INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 (2%)	€ 2.355,75
Per imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 1.276,13
Per contributo ANAC stazione appaltante	€ 30,00
	<hr/>
B - TOTALE Somme a disposizione	€ 32.096,93
	<hr/>
TOTALE GENERALE A+B	€ 148.728,99

Per economie derivanti dal ribasso d'asta

€ 1.271,01

che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RILEVATO:

che i lavori suddetti sono finanziati con le seguenti modalità: FINANZIAMENTO STATALE MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – MIUR – Decreto n. 1007 del 21/12/2017;

CONSIDERATO che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG 8157457279 e codice CUP H87F18000040001;

VISTO l'art. 1, comma 20, lett. f) della Legge n. 55/2019 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la possibilità prevista dall'art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. secondo cui le stazioni appaltanti possono “procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

il «Nuovo Codice Appalti», emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

il D.P.R. n.207/1010 per la parte ancora in vigore;

l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”;

il vigente Statuto comunale;

il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2005;

DATO ATTO:

che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di aggiudicare i lavori di Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni S.r.l. con sede a Serra Sant'Abbondio (PU) in via Lago, 4/2, C.F./P.IVA 01106130410 per l'importo di euro 116.632,06 (IVA esclusa) di cui € 2.240,63 per gli oneri di sicurezza

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

- 2) di approvare il quadro economico di contratto come riportato in premessa;
- 3) impegnare la spesa di € 128.295,27 IVA compresa a favore della ditta Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni S.r.l. con sede a Serra Sant'Abbondio (PU) in via Lago, 4/2 C.F./P.IVA 01106130410 al capitolo 24201 art. 0 del bilancio 2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio
€ 128.295,27	4	2	2	2	24201/0	2020

- 4) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 8157457279 e codice CUP è H87F18000040001;
- 5) il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 10% in quanto trattasi di opere di Ristrutturazione Edilizia) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 6) di svincolare la garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta dai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare a Comune di Carpegna e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
- 8) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
- 9) di autorizzare l'inizio dei lavori contestualmente alla sottoscrizione della presente determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- 10) di approvare l'allegato schema di contratto mediante scrittura privata;
- 11) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 12) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, commi 10 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13) che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Andrea Brisigotti, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
- 14) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carpegna, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 15) di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'ANAC secondo la normativa vigente.
- 16) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MARCHE ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

TRASMETTE

ai sensi dell'Art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Arch. Andrea Brisigotti

Repertorio n.
Del

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**per lavori di "Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle
strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano,
interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse**

Comune di Carpegna (PU)

CUP H 8 7 F 1 8 0 0 0 4 0 0 1 - CIG 8157457279

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 questo giornoe del mese di nella Residenza Municipale

SCRITTURA PRIVATA

TRA

BRISIGOTTI Arch. ANDREA nato a Macerata Feltria (PU) il 21/10/1964, in qualità di
"Responsabile dell'Area Tecnica", che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di CARPEGNA "Contraente", con sede in
Piazza Conti n. 18 – Carpegna (PU) C.F. 82005350416 P.IVA 00374390417, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

dall'altra parte

il sig., nato a (....) il
....., residente a (.....), Via .. -
....., cod. fisc., carta di identità n.
....., che interviene nella stipula del presente atto in qualità di
rappresentante legale della Società con
sede legale in Via - (....), cod. fisc. P.IVA
..... che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

PREMESSO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

- che con Delibera della Giunta Comunale G.C. n. 32 del 23/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse” per l’importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 117.787,53 (comprensivi di €. 2.240,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori esclusa IVA, ed €. 32.212,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 293 del 21/12/2019 è stato deciso di avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura di affidamento diretto, selezionando la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- all’esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni s.r.l. come da determinazione n. 40 del 10/03/2020 e come da verbale del 10/03/2020 allegato alla medesima e conservato agli atti;
- sono state eseguite con esito positivo le verifiche di legge sui requisiti generali dell’aggiudicatario;
- con determinazione del RUP Arch. Andrea Brisigotti n. 52 del 24/04/2020 conservata agli atti, i lavori sono stati definitivamente ed efficacemente aggiudicati all’impresa Impresa Edile e Stradale GUIDI GIOVANNI S.r.l. con sede legale a Serra Sant’Abbondio (PU) in via Lago, 4/6, per un importo contrattuale di €. 116.632,06 + IVA, di cui:
 - a. €. 114.391,43, oltre I.V.A. per i lavori, derivanti dall’applicazione del ribasso del 1.000% sull’importo netto posto a base di gara pari ad €. 115.546,90;
 - b. €. 2.240,63 oltre I.V.A., per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse", tutto secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e documenti ad esso allegati.

3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €. **116.632,06**, (diconsi euro centosedicimilaseicentotrentadue/06) di cui:

- € 114.391,43, per i lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 1,000% sull'importo netto posto a base di gara pari ad €. 115.546,90;

- € 2.240,63 oltre I.V.A., per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- Costituiscono parte integrante del contratto, il capitolato generale d'appalto, il capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, il piano di sicurezza e di coordinamento e le sue eventuali modifiche accettate ai sensi dell'art. 44 del capitolato speciale d'appalto, piano operativo di sicurezza, le offerte migliorative del progetto come dettagliate in sede di gara, il cronoprogramma, così come dettagliato in sede d'offerta e le polizze di garanzia.

- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee e le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b. il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (c.d.Codice dei contratti);
- c. Il DPR 207/2010 (c.d. Regolamento di Esecuzione) per gli articoli rimasti in vigore;
- d. il D.M 145/00 (c.d. Capitolato Generale);
- e. il D.Lgs. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità dei flussi finanziari, direzione del cantiere.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

- Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Carpegna all'indirizzo di Piazza Conti, 18, presso la sede municipale.

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d'appalto, nonché agli effetti dell'art. 3, comma 1 della L. 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, così come indicato dalla stessa Ditta, mediante accredito sui c/c bancari di cui al successivo comma 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) del CGA, nonché dell'art.3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore il Sig. nato a (....) il residente a in Via, ... c.f.;

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 16, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato dall'appaltatore, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accessione, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante procederà ad effettuare i pagamenti.

- Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

- L'esecuzione dei lavori avrà inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto, previa convocazione dell'esecutore.

- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in gg. 120 (centoventi/giorni) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e secondo il cronoprogramma e le condizioni offerte in sede di gara.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 11663/die (centoseidici/63 euro/giorno);

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

- La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. La sospensione avviene mediante redazione di apposito verbale, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, comunque sentito quest'ultimo ed assume efficacia nelle modalità previste all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P., esso è efficace dalla data della sua redazione. Dette disposizioni si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

2. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del capitolato speciale, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

4. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2, in ogni caso di sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c. attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

1. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dell'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e secondo quanto specificato nel suddetto art. 106 c. 1;

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 106 del D.P.R. n. 50/2016.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, qualora richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e comunque a seguito del trasferimento del contributo da parte del MIUR.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a euro 80.000/00 (€ ottantamila,00).

3. In deroga al comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori restino sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. In ogni caso, il pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di regolarità previdenziale, assistenziale ed assicurativa del creditore. In caso di anomalie del DURC, la liquidazione sarà sospesa fino al momento della sua regolarizzazione.

7. In ogni caso, ai sensi dell'art.48-bis del Dpr 602/73, se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. In caso affermativo, non si procederà al pagamento e si provvederà alla segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti agli articoli 2.16 del capitolato speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all' art. 22 del capitolato speciale d'appalto;

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. Nel rispetto delle procedure e delle prescrizioni di cui al presente contratto, tutti i pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Articolo 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.

1. Al termine dei lavori, ed entro 10 giorni dalla richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del comma precedente.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino all'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 15. Termini per il collaudo

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione a seguito di approvazione da parte della Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
- a) l'appaltatore è stato colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 43 del presente Capitolato

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASUR, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

k) inadempienza agli obblighi derivanti dal protocollo di legalità di cui alle lettere b) e c) del successivo articolo 22.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti il presente contratto, dovranno essere effettuati dall'appaltatore, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa L. 136/2010, attraverso il conto corrente bancario indicato all'art. 4 comma 3 del presente contratto.

3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5. Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
- b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Urbino con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del Codice dei contratti, e dallo stesso articolo 7 del capitolato generale d'appalto, oltre che dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, così come previsto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

266, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare, conservato agli atti.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante n. 3 copie del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (libero da incidenti ed infortuni).

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione all'appalto non è necessario conseguire certificazione antimafia.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 48 e dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante di quanto appena esposto, l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stessa copia dei riferiti atti.

Articolo 22. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria numero emessa in data dalla società Agenzia di per l'importo di euro €....., (pari al 10 % dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per ribassi superiori al 10%, ridotta del 50% in applicazione dell'art. 75 comma 7 dello stesso Decreto) – ALLEGATO “A”.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tal. e scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società Agenzia di Fano, polizza che copre i danni verificatisi nel corso dell'esecuzione:

• SEZIONE A

- Partita 1 – Opere oggetto del contratto €
- Partita 2 – Per le opere preesistenti €
- Partita 3 – Demolizioni e sgombero €
- garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, per l'importo sotto indicato, come stabilito dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'appalto:

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

- SEZIONE B - massimale/sinistro non inferiore a €. 1500.000,00, ;

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. Le franchigie e gli scoperti previsti in polizza non sono opponibili alla stazione appaltante.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- l'offerta tecnico economica presentata in sede di gara;
- il piano operativo di sicurezza.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 per gli articoli rimasti in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24/04/2020

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, approvato e sottoscritto, firmano le parti.

Il Comune di Carpegna (Arch. Andrea Brisigotti)

L'Impresa (Sig.)